

des Art. 110 Abs. 1, die nur, oder doch in erster Linie den Gläubigern der Gruppe 59 zu Gute kommt, nicht aber die Bedeutung einer sogenannten Nachpfändung, bei welcher die bereits erworbenen Rechte anderer Pfändungsgläubiger vorbehalten sind (vergl. Archiv V, Nr. 2, und Jäger, Kommentar, Art. 110, Note 3). Wie sich hieraus mit Nothwendigkeit ergibt, sind die von den Rekurrenten geltend gemachten, auf die Pfändungsakte vom 3. bezw. 14. Dezember gestützten Ansprüche mit den von Ehler am 9. Januar 1901 erworbenen nicht mehr vereinbar. Das Betreibungsamt hat sie deshalb mit Grund als nicht bestehend bezw. dahingefallen erklärt. Nach dem Gesagten erweist sich auch die Berufung der Rekurrenten auf Art. 145 des Betreibungsgesetzes als unslüchaltig, da es sich daselbst um einen Fall der Nachpfändung handelt (vergl. Archiv V, Nr. 2).

Die Vorinstanz hat den Rekurrenten Hürsimann von Amtes wegen für seine bisher in Gruppe 60 figurierende Forderung in Gruppe 59 versetzt, was ihm nach dem nunmehrigen Ausgang des Rekurses zum Vorteil gereicht. Die Zulässigkeit dieser Maßnahme als solcher ist von keiner Seite angefochten und es muß deswegen bei derselben sein Verbleiben haben.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

115. Sentenza del 12 novembre 1901 nella causa Turri.

Non comunicazione al debitore dell'elenco oneri e dell'incanto; nullità dell'incanto? Art. 139 e 140 L. E. F. — Modo dell'incanto; art. 125 e 134 l. c.

I. Con ricorso 14 marzo 1901 il signor Turri Giovanni domandava all'Autorità inferiore di vigilanza di Locarno l'annullazione dell'incanto 9 marzo 1901 avvenuto in odio degli eredi Turri fu Giovanni, quondam Giovanni Carlo, su esecuzione loro intentata da Giuseppe Remonda, pei motivi seguenti:

a) perchè al ricorrente, interessato nell'esecuzione quale

coerede e coproprietario, non era stato comunicato nè la domanda di vendita, nè l'elenco oneri, nè l'avviso d'incanto;

b) perchè l'Ufficio non aveva esperito l'incanto singolarmente sopra ogni stabile come avrebbe dovuto fare in base agli art. 119, 140, 141 e 142 della L. E. F., ma aveva venduto senz'altro una parte degli stabili in blocco;

c) perchè l'Ufficio aveva deliberato gli immobili agli stessi debitori escussi, ciò che secondo il ricorrente non era nè legale, nè onesto.

L'Autorità inferiore di vigilanza ammise il ricorso. Invece l'Autorità superiore cantonale trovò l'operato dell'Ufficio corretto e confermò la delibera e l'incanto.

II. La decisione dell'Autorità cantonale è motivata in sostanza come segue:

Ad a. La notifica avvenne alla madre del ricorrente, signora Giacomina Turri, colla quale il ricorrente convive. Essa deve quindi ritenersi per valida tanto più che il ricorrente non ha mai impugnato che gli atti vennero a sua cognizione. L'eccezione venne del resto abbandonata nel ricorso all'Autorità superiore.

Ad b. La legge non fa nessun obbligo all'Ufficio di esperire la vendita separatamente prima della vendita in blocco degli stabili. L'Ufficio deve curare gli interessi tanto del debitore che del creditore e deve quindi poter procedere ad un incanto in blocco quando questo sistema gli risulta il più adatto. Vedasi per analogia l'art. 125. Del resto nel caso concreto, nessuna offerta parziale sembra essere stata fatta, secondo le dichiarazioni dell'Ufficio. Anche formando un gruppo di una parte soltanto degli stabili e tentando per essi l'incanto, non può dirsi che l'Ufficio non abbia agito nell'interesse di tutti, giacchè per tal modo i debitori si trovano ancora in possesso di parte dei loro beni ed il creditore precedente venne soddisfatto del suo credito.

Ad c. La legge non vieta all'escusso di partecipare all'incanto dei suoi beni. Il fatto di una simile partecipazione non può quindi invocarsi come titolo di nullità dell'incanto. (Ved. Commentario Colombi all'art. 141.)

III. E contro questa decisione che il signor Turri Giovanni ricorre attualmente al Tribunale federale.

In diritto :

1. Non vi ha dubbio che, a tenore degli art. 139 e 140 della Legge fed., l'elenco oneri e l'avviso d'incanto devono essere comunicati anche al debitore. Quest'ultimo deve essere messo in posizione di poter presentare l'incanto per tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal fatto che il debitore non è stato debitamente avvisato non ne consegue ancora senz'altro la nullità dell'incanto. Il debitore può avere avuto in altro modo cognizione degli atti di cui agli art. 139 e 140 e quindi occasione sufficiente di salvaguardare i propri diritti. Vedasi la sentenza del Tribunale federale 14 aprile 1896 nella causa Grütter (Archivio n° 119). Ora il ricorrente non ha contestato di aver conosciuto in fatto tanto la domanda e l'avviso d'incanto, che l'elenco oneri. L'istanza superiore cantonale lo dichiara del resto nel modo il più esplicito. Poco importa quindi che l'eccezione relativa alla non comunicazione degli atti più sopra indicati sia stata o meno abbandonata davanti l'Autorità superiore cantonale.

2. Secondo il disposto dell'art. 125 della Legge federale, è all'Ufficio di Esec. che tocca di stabilire il modo, il tempo e il luogo degli incanti. Questo articolo figura bensì fra le disposizioni che trattano della vendita dei beni mobili, ma l'art. 134 sanziona in sostanza lo stesso principio col dire che le condizioni dell'incanto vengono determinate dall'Ufficio. La legge federale non traccia quindi altro limite all'azione dell'Ufficio che quello che debba avere la maggior cura possibile degli interessi delle parti, o, come si esprime l'art. 134, che abbia da cercare di ottenere la maggior somma possibile. Anche la questione di sapere se l'incanto debba essere esperito per ogni singolo stabile, oppure se la vendita possa o debba avvenire in blocco, è quindi una semplice questione di opportunità, da risolversi unicamente secondo gli interessi delle parti o secondo la probabilità di un maggiore o minore ricavo. La legge federale non contiene

in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichiarazioni dell'Autorità superiore cantonale deve ammettersi che l'incanto e la vendita in blocco di una parte degli stabili era in concreto una misura pienamente giustificata, dal momento che l'Ufficio non ottenne nessuna offerta parziale sui singoli enti e che col metodo seguito si potè conseguire il pagamento completo del creditore, risparmiando ai debitori una parte dei loro beni. (Ved. art. 119.) Il ricorrente ha bensì contestato che siasi sperimentato prima l'incanto separatamente sopra ciascuno degli immobili, ma non ha fornito la benchè minima prova in proposito.

3. Che la legge federale vieti direttamente o indirettamente all'escusso di partecipare all'incanto, è pure un'asserzione gratuita. Il debitore è libero di fare offerte e di rendersi compratore dei beni posti all'incanto come qualsiasi altra persona. La sola condizione da richiedersi è, secondo Jäger, Commentario, art. 125, pag. 223, che abbia a fornire cauzione idonea o ad eseguire il pagamento in contanti, ciò che sembra essere avvenuto nel caso attuale.

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso Turri è respinto.

116. Sentenza del 26 novembre 1901 nella causa
Casserini e Contini.

Ricorso tardivo contro il deposito della graduatoria non sottoposta all'approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247 L. E. F.

1. Il 22 giugno 1900 l'Amministrazione del fallimento Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporlo prima all'approvazione della delegazione dei creditori, a norma dell'art. 247 della Legge federale, lo stato di graduazione